SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 novembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 novembre 2004, n. **263.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 2.

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l'aspettativa, l'applicazione del testo unico a tutela della maternità, l'indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga della concessione degli alloggi, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, si applicano anche, a decorrere dal 1° gennaio 2003, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, ai colonnelli e generali ed agli ufficiali di grado corrispondente dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l'indennità di presenza notturna e festiva, l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela legale, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, si applicano, con le modalità rispettivamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 per il personale civile e militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia. Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti civili delle Forze di polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai colonnelli e ai generali dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e

dell'Aeronautica sono applicate le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni. Sulle nuove misure non si applica per gli anni 2002 e 2003 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002. Conseguentemente, con la medesima decorrenza e tenuto conto delle disapplicazioni previste dal periodo precedente, l'indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia è incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento.

4. Per l'anno 2004 gli incrementi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1992, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applicano sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo e dell'indennità pensionabile vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai dirigenti delle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, concernenti le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d'imbarco e le relative indennità supplementari, ivi compreso l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di euro 90 per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di euro 85 per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 1.405.502 per l'anno 2003 e in euro 12.131.459 a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a euro 1.405.502, per l'anno 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritti in conto residui per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 18, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, quanto ad euro 1.405.502, a decorrere dal 2004, a valere sui medesimi stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, quanto a euro 10.725.957, a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.008.428, a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 9.717.529, a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 2004, N. 238

Dopo l'articolo 5, sono inseriti in seguenti:

« ART. 5-*bis.* – *(Valutazione annuale dei dirigenti della Polizia di Stato).* – *1.* Al comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo le parole: "dirigenti generali di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "di livello B".

2. La modifica di cui al comma 1 si applica alla valutazione annuale dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003.

ART. 5-*ter.* – *(Modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53).* – *1.* All'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis.* Per i vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2.000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000".

ART. 5-*quater.* – *(Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare).* – *1.* Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 15 maggio 2006 ».

All'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-bis.* Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri di natura previdenziale a carico della finanza pubblica ».

Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza militare ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3105):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (PISANU) il 17 settembre 2004.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 settembre 2004, con parere delle commissioni 1ª per presupposti costituzionali; 2ª, 4ª, 6ª e 9ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 21 e 22 settembre 2004.

Esaminato dalla 1ª commissione il 28 e 29 settembre 2004.

Esaminato in aula il 29 settembre e approvato il 5 ottobre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5330):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 ottobre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni V e XI.

Esaminato dalla I commissione il 12-19 e 21 ottobre 2004.

Esaminato in aula il 25 e 26 ottobre 2004 ed approvato il 27 ottobre 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 10 settembre 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 47.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139 (Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001):

«Art. 7 *(Indennità di presenza festiva).* — 1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo è attribuita un'indennità nella misura giornaliera lorda di L. 19.000 per ogni turno».

— Si riporta il testo degli articoli 8, comma 2, e 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001):

«Art. 8 *(Indennità di presenza notturna e festiva). — (Omissis).*

2. A decorrere dal 1º gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno».

«Art. 20 *(Indennità di presenza notturna e festiva).* — 1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'art. 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui all'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 (Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003):

«Art. 5 *(Indennità operative ed altre indennità).* — 1. Le maggiorazioni percentuali delle indennità di impiego operativo per reparti di campagna, supercampagna, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per il controllo dello spazio aereo, supplementare di marcia, supplementare per truppe da sbarco per unità anfibie e per incursori subacquei, supplementare di comando navale di mancato alloggio e di fuori sede, supplementare per pronto intervento aereo per piloti collaudatori sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo, di cui alla legge sulle indennità operative, competono, in relazione al grado rivestito, nelle misure percentuali e negli importi indicati nelle tabelle allegate alla legge sulle indennità operative, con riferimento all'indennità di impiego operativo di base riportata nella tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Le maggiorazioni percentuali dell'indennità supplementare per servizio idrografico per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali, dell'indennità di volo oraria e dell'indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti installazioni ed infrastrutture militari stazioni radio e radar con compiti tecnico operativi militari di carattere speciale, sono determinate con riferimento all'indennità di impiego operativo di base prevista per il grado di maresciallo nella tabella di cui al comma 1.

3. L'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è disapplicato.

4. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 commi 1, 2 e 3, e 7 della legge sulle indennità operative e dall'art. 4, commi 2 e 4, del biennio economico Forze armate 1996-1997, che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'art. 5, comma 2, del primo quadriennio normativo Forze armate, ed all'art. 4, comma 3, del biennio economico forze armate 1996-1997. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori all'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.

5. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

6. A decorrere dal 1º luglio 2002 l'indennità giornaliera prevista dall'art. 4, comma 3, del secondo quadriennio normativo Forze armate è incrementata rispettivamente di 3,60 €, di 2,60 € e di 1,60 €.

7. A decorrere dal 1º luglio 2002 al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli enti centrali, territoriali e le scuole spetta l'indennità mensile di impiego operativo prevista dall'art. 3 della legge sulle indennità operative nella misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al comma 1, ove più favorevole dell'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue spettanti ai sensi del comma 4.

8. A decorrere dal 1º luglio 2002 la misura percentuale dell'indennità di cui all'art. 3, comma 2, della legge sulle indennità operative, percepita dal personale in servizio presso i reparti delle truppe alpine, è elevata al 160 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

9. A decorrere dal 1º luglio 2002 la misura percentuale dell'indennità mensile d'imbarco, di cui all'art. 4, comma 1, della legge sulle indennità operative, percepita dal personale imbarcato sulle unità di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT), è elevata al 190 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

10. I periodi di servizio prestati dal personale nelle condizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge sulle indennità operative, danno luogo alla maggiorazione dell'indennità di impiego operativo di base per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino ad un massimo di 20 anni, di una percentuale pari a un ventesimo della differenza tra l'indennità percepita e quella di cui alla tabella del comma 1.

11. Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamato a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti ovvero che svolga la prescritta attività aviolancistica continuativa anche presso altri enti o comandi militari, spetta l'inden-

nità mensile di aeronavigazione nella misura del 190 per cento dell'indennità di impiego operativo di base, tenendo conto unicamente dell'anzianità di servizio in qualità di paracadutista.

12. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale prevista nella colonna I della tabella III allegata alla legge sulle indennità operative e all'art. 4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 è elevata al 150 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

13. A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure percentuali previste nella tabella IV allegata alla legge sulle indennità operative sono elevate rispettivamente al 135, 150 e 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

14. A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure percentuali delle indennità previste all'art. 4, commi 1 e 2, della legge sulle indennità operative sono elevate rispettivamente a 183 e 233 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

15. La misura dell'indennità pensionabile prevista dall'art. 2, comma 2-*bis,* del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è elevata al 30 per cento».

— Si riporta la tabella alla legge 28 marzo 1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate dalle Forze di polizia):

«TABELLA
(Art. 6, comma 1)

Grado —	Misure mensili lorde —
A) Generale di Corpo d'Armata e di Divisione	910.000
B) Generale di Brigata	850.000
C) Colonnello + 25	790.000
D) Colonnello	730.000».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici:

«Art. 2 *(Omissis).*

5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente».

— Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

«Art. 24 *(Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.

3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvederà all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi *pro capite* del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.

5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999».

— Si riporta il testo degli articoli 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003):

«Art. 13 *(Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità).* — 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. Detto emolumento compete, all'atto del passaggio alla qualifica o anzianità superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o anzianità.

3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'art. 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento civile è attribuita l'indennità richiamata al comma 3.

5. L'indennità di imbarco di cui all'art. 3, comma 18-*bis,* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative.

6. Al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza, spetta l'indennità di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle indennità operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, nelle misure e con le modalità previste per il personale delle Forze armate.

7. Al personale della Polizia ad ordinamento civile, imbarcato su unità di altura, compete secondo le modalità vigenti l'indennità mensile di imbarco di cui all'art. 4, comma 1, della legge sulle indennità operative percepita dal personale in forza presso il Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).

8. Le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere *a)* e *b)* della tabella «A» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 55 per cento».

«Art. 52 *(Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità).* — 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto. Detto emolumento compete, all'atto del passaggio al grado o anzianità superiore, nella misura corrispondente al nuovo grado o anzianità.

3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'art. 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento militare è attribuita l'indennità richiamata al comma 3.

5. L'indennità di imbarco di cui all'art. 3, comma 18-*bis,* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative.

6. Al personale della Polizia ad ordinamento militare in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso i reparti di pronto impiego, spetta l'indennità di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle indennità operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, nelle misure e con le modalità previste per il personale delle Forze armate.

7. Al personale della Polizia ad ordinamento militare, imbarcato su unità di altura, compete secondo le modalità vigenti l'indennità mensile di imbarco di cui all'art. 4, comma 1, della legge sulle indennità operative percepita dal personale in forza presso il Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).

8. Le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere *a)* e *b)* della tabella «A» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 55 per cento.

— Si riporta il testo dell'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

«Art. 33 *(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa). — (Omissis).*

2. Le risorse previste dall'art. 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 è stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati».

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290. (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005):

«Art. 18 *(Disposizioni diverse). — (Omissis).*

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 2002 e 2003, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati».

— Si riporta il testo degli articoli 7, secondo comma, e 11-*ter,* comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). — (Omissis).*

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio».

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi). — (Omissis).*

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

04G0292

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° settembre 2004, n. **264.**

Integrazione al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 25 maggio 1992, n. 376, riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda ad un apposito regolamento la determinazione da parte delle pubbliche amministrazioni del termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275 che, modificando l'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, individua nel Servizio C.I.T.E.S. del Corpo forestale dello Stato l'autorità amministrativa alla quale deve essere inviato il rapporto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il decreto ministeriale (Mi.PA.F.) del 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1992, in particolare l'articolo 11 il quale dispone che i termini dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla sua data di entrata in vigore saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo;

Considerato che nella tabella *D*, allegata al decreto ministeriale del 25 maggio 1992, n. 376, tra i procedimenti amministrativi dell'Ispettorato Generale (ex Direzione generale per l'economia montana e per le foreste) di competenza della Divisione II, non risulta incluso quello relativo al contenzioso per le violazioni previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in quanto procedimento individuato successivamente alla sua data di entrata in vigore, con l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275;

Ritenuto che si rende necessario individuare un termine congruo e rispondente alle esigenze istruttorie del procedimento sanzionatorio di cui alla precitata legge n. 689 del 1981;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 8034/04 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 giugno 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. C. 200404850 del 30 luglio 2004;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La tabella *D*, allegata al decreto 25 maggio 1992, n. 376, relativa all'Ispettorato Generale (ex Direzione generale per l'economia montana e per le foreste), nella parte concernente la Divisione II, è così integrata, relativamente al procedimento amministrativo di competenza del Servizio C.I.T.E.S. del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, per le violazioni previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, è individuato quale autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Procedimento	Termine
Norma	(giorni)
Divisione II	
2. Emanazione dell'ordinanza sia di ingiunzione di pagamento che di archiviazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150	180

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° settembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 318

ALLEGATO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1995, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

La legge 7 febbraio 1992, n. 150, reca la «*disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*». Il principale obiettivo di tale Convenzione internazionale, denominata in sigla CITES, è la regolamentazione del commercio degli animali e delle piante, al fine di garantire l'equilibrato sfruttamento delle risorse naturali.

L'Unione europea, con il regolamento (CE) n. 338/97, adottato da tutti gli Stati membri, ha recepito le disposizioni della CITES, individuando procedure di autorizzazione della detenzione e del commercio degli esemplari e delle loro parti e dei prodotti derivati dalle stesse specie.

In Italia, è la legge 7 febbraio 1992, n. 150, sopra richiamata che ha individuato specifiche sanzioni per punire i responsabili di azioni illegali nei riguardi di specie di flora e fauna tutelate dalla CITES e dalla relativa regolamentazione comunitaria, demandando al Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato i relativi compiti di controllo e certificazione.

Note all'art. 1:

Il decreto 25 maggio 1992, n. 376, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contiene norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti. In particolare, la tabella *D* del decreto citato, che elenca i procedimenti della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste (ora Ispettorato generale), è così modificata:

TABELLA D

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA MONTANA E PER LE FORESTE

PROCEDIMENTO NORMA		Termine (giorni)
	Ufficio economato	
1.	Acquisizione mandati singoli o collettivi tramite tesoreria centrale e relativo pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale -D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718-	35
2.	Acquisizioni mandati di pagamento dalle diverse divisioni, controllo degli stessi, prelievo dai competenti capitoli c/o tesoreria centrale -a seconda delle disponibilità) in contanti o assegni pagamento dei succitati tramiti c.c.p. o direttamente alla persona preposta in contanti, previo accertamento identità della medesima -D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718-	35
3.	Distribuzione e/o acquisizione beni e servizi per conto del Provveditorato generale dello Stato -D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718-	35
4.	Rilascio documento identità al personale in servizio o in quiescenza ed aventi diritto -D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851-	35
5.	Individuazione necessità di interventi relativi a beni ed impianti con priorità connesse alle disponibilità finanziarie, previa autorizzazione div. VII e susseguente acquisizione beni e servizi e relativi interventi tecnici interni. Predisposizione atti per impegno, liquidazione e pagamento da parte della divisione VII, compresa l'acquisizione di preventivi e pareri -R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; D.P.R. 23 giugno 1990, n. 450-	240
	Gestione ex A.S.F.D.	
1.	Sussidi al personale -R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577-	180
2.	Concessione beni demaniali -R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577-	240
3.	Autorizzazioni a visite per scopi didattico-scientifici -R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577-	90
4.	Concessione contributi a enti, consorzi e associazioni di interesse nazionale -Legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 - :	
	a- provvedimenti di concessione	120
	b- provvedimenti di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione)	150

PROCEDIMENTO		Termine
NORMA		(giorni)
	Divisione I	
1.	Finanziamento per la ristrutturazione e costruzione delle caserme forestali -Legge 20 marzo 1895, n. 2248; R.D. 25 maggio 1895, n.350; legge 24 giugno 1929, n. 1137 e succ. modifiche; D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446; legge 11 marzo 1975, n. 72; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 3 gennaio 1978, n. 1; legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201-:	
	a- provvedimento di concessione o di affidamento	365 (*)
	b- provvedimenti di liquidazione (anticipazioni o stati di avanzamento lavori o saldi)	60
2.	Finanziamento di lavori di sistemazione idraulico forestale -Legge 20 marzo 1865, n. 2248; R.D. 25 maggio 1895, n. 350; legge 24 giugno 1929, n. 1137 e succ. modifiche; D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446; legge 11 marzo 1975, n. 72; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 3 gennaio 1978, n.. 1; legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201-:	
	a- provvedimento di concessione o di affidamento b- provvedimenti di liquidazione (anticipazioni o stati di avanzamento lavori o saldi)	365 (*) 60

(*) Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento e degli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, della legge n. 241/1990.

3.	Concessione di finanziamenti per studi indagini e ricerche -Legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201-:	
	a- provvedimento di concessione o di affidamento	90
	b- provvedimenti di liquidazione (anticipazioni o stati di avanzamento lavori o saldi)	60
4.	Finanziamento per la realizzazione di infrastrutture rurali -Reg. CEE (Consiglio) 25 luglio 1978, n. 1760; reg. CEE (Consiglio) 1° agosto 1985, n. 2088-:	
	a- verifica e trasmissione alla commissione CEE delle annualità di programma inviate dalle regioni	45
	b- verifica e trasmissione alla commissione CEE delle domande di pagamento inviate dalle regioni	45
5.	Finanziamento di opere di forestazione -Reg. CEE (Consiglio) 6 febbraio 1979, n. 269; reg. CEE (Consiglio) 1° agosto 1985, n. 2088-:	
	a- verifica e trasmissione alla commissione CEE delle annualità di programma inviate dalle regioni	45
	b- verifica e trasmissione alla commissione CEE delle domande di pagamento inviate dalle regioni	45

PROCEDIMENTO		Termine
NORMA		(giorni)
6.	Finanziamento per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale -Reg. CEE (Consiglio) 6 maggio 1986, n. 1401-:	
	a- verifica e trasmissione alla commissione CEE dei programmi inviati dalle regioni e province autonome	45
	b- verifica e trasmissione alla commissione CEE delle domande di pagamento inviate dalle regioni e province autonome	45
7.	Concessione di contributi per progetti a carattere multiregionale per il miglioramento delle condizioni di trasformazione dei prodotti della selvicoltura -Reg. CEE (Consiglio) 29 marzo 1990, n. 867-:	
	a- provvedimento di concessione	180
	b- provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione)	90

Divisione II		
1.	Rilascio autorizzazioni import-export in applicazione della convenzione CITES -Legge 19 dicembre 1975, n. 874-	40
2.	**Emanazione dell'ordinanza sia di ingiunzione di pagamento che di archiviazione, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150**	**180**

Divisione III		
1.	Conferimento incarichi missioni all'estero a dipendenti dell'Amministrazione -R.D. 3 giugno 1926, n. 941 e successive modificazioni-	90

Divisione V		
1.	Certificazione di identità clonale alla distribuzione del materiale forestale di propagazione -Legge 11 giugno 1973, n. 269-	300
2.	Certificato di idoneità clonale alla distribuzione del materiale forestale di propagazione -Legge 11 giugno 1973, n. 269-	300

PROCEDIMENTO	Termine
NORMA	(giorni)

	Divisioni IV - VII - VIII - IX - X – XI	
1.	Provvedimenti di assunzione, stato giuridico, trattamento di quiescenza del personale del Corpo forestale dello Stato - Equo indennizzo. Disciplina e inquadramento economico del personale del Corpo forestale dello Stato -D.L.vo 23 gennaio 1948, n. 46; D.L.vo 12 marzo 1948, n. 804; legge 15 luglio 1950, n. 539; legge 4 maggio 1951, n. 538; D.P.R. 24 giugno 1954, n. 368; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; legge 2 aprile 1958, n. 322; legge 26 luglio 1961, n. 709; legge 18 febbraio 1963, n. 301; legge 4 gennaio 1968, n. 15; legge 18 marzo 1968, n. 249; legge 20 aprile 1968, n. 482; legge 24 maggio 1970, n. 336; D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077; legge 30 dicembre 1971, n. 1204; D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; legge 15 dicembre 1972, n. 772; legge 10 dicembre 1973, n. 804; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026; legge 27 maggio 1977, n. 284; D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139; legge 9 dicembre 1977, n. 903; legge 21 novembre 1978, n. 715; legge 7 febbraio 1979, n. 29; legge 11 luglio 1980, n. 312; legge 20 settembre 1980, n. 574; legge 1° aprile 1981, n. 121; D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310; legge 20 novembre 1982, n. 869; legge 29 novembre 1982, n. 881; D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344; D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 20 marzo 1984, n. 34; D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69; legge 17 aprile 1984, n. 79; legge 10 luglio 1984, n. 301; legge 13 agosto 1984, n. 476; legge 24 ottobre 1984, n. 732; legge 22 agosto 1985, n. 444; D.L. 28 gennaio 1986, n. 9, conv. in legge 24 marzo 1986, n. 78; D.P.C.M. 10 giugno 1986; legge 11 luglio 1986, n. 341; legge 10 ottobre 1986, n. 668; legge 24 dicembre 1986, n. 958; D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150; D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266; D.L. 21 settembre 1987, n. 387, conv. in legge 20 novembre 1987, n. 472; D.P.C.M. 17 febbraio 1988, n. 169; legge 7 luglio 1988, n. 254; legge 23 agosto 1988, n. 370; legge 27 gennaio 1989, n. 25; legge 1° febbraio 1989, n. 53; D.P.C.M. 10 marzo 1989, n. 116; D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44; D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147; legge 7 giugno 1990, n. 149; legge 7 agosto 1990, n. 232; legge 23 gennaio 1991, n. 21; D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132; D.P.C.M. 4 marzo 1991, n. 136-	[*]
2.	Pagamento spese per accertamenti sanitari -D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; legge 20 maggio 1970, n. 300; legge 11 novembre 1983, n. 638-:	
	a- iscrizione fondi in bilancio	210
	b- liquidazione	90
3.	Gettoni di presenza e missioni a componenti organi collegiali operanti nei settori di attività dell'Amministrazione -D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 55-	180
4.	Rimborso spese di cura -D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; D.P.C.M. 5 luglio 1965; legge 27 luglio 1972, n. 1116-	180

PROCEDIMENTO NORMA		Termine (giorni)
5.	Liquidazione e pagamento indennità e rimborsi spese per trasferimenti del personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato -Legge 18 dicembre 1973, n. 836; legge 10 marzo 1987, n. 100; D.L. 4 agosto 1987, n. 325, conv. in legge 3 ottobre 1987, n. 402-	180
6.	Riconoscimento inidoneità parziale -D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738-	150
7.	Sussidi a favore del personale -D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266-	[**]

[*] Vedasi tabella A - Div. I - II - III - V - VI.
[**] Vedasi tabella A - Div. II.

Divisione XII		
1.	Risarcimento danni conseguenti alla attività area antincendi boschivi -legge 1° marzo 1975, n. 47; art. 69, comma 3, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 9, D.I. 20 luglio 1981 Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e della difesa	290

Divisione XIV		
1.	Concessione di contributi per interventi relativi agli impianti di interesse pubblico costruiti a totale carico dello Stato -Legge 27 ottobre 1966, n. 910; legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201-:	
	a- provvedimento di concessione	210
	b- provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione)	150
2.	Concessione di contributi per progetti a carattere multiregionale per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli -Reg. CEE (Consiglio) 29 marzo 1990, n. 866-:	
	a- provvedimento di concessione	180
	b- provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione)	90

Divisione XV		
1.	Concessione di contributi e/o mutui a consorzi ed enti di bonifica e irrigazione per l'esecuzione di oo.pp. di competenza statale -R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; legge 27 ottobre 1966, n. 910; art. 4, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201; art. 1, legge 7 febbraio 1992, n. 140-:	
	a- provvedimento di concessione	210
	b- provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione)	150

Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, riordina il sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, modificando, tra l'altro, la legge 7 febbraio 1992, n. 150. In particolare, l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, recita che: «*L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato*».

La legge 24 novembre 1981, n. 689, contiene norme relative alla modifica del sistema penale. In particolare l'art. 17, comma 1, inserito all'interno del Capo I relativo alle sanzioni amministrative, così recita: «*Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto*».

04G0296

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 29 ottobre 2004.

Riformulazione, conseguente a rettifiche dei dati elettorali, del piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali, sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004, di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 182/2004.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

Visto il proprio decreto n. 1175 del 27 luglio 2004, che ha reso esecutiva la deliberazione in pari data dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 182 del 2004;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 ottobre 2004 ha riformulato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004 di cui alla menzionata deliberazione n. 182 del 2004;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente alla regolarità, riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione è subordinata all'avvenuto deposito.

Roma, 29 ottobre 2004

Il Presidente: CASINI

Il segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

XIV LEGISLATURA
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
N. 204/2004

Oggetto: Riformulazione, conseguente a rettifiche dei dati elettorali, del piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004, di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 182/2004.

Riunione di martedì 26 ottobre 2004.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Vista la propria deliberazione n. 182 del 27 luglio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 2004, concernente il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004;

Vista la lettera in data 6 ottobre 2004 con la quale il Consiglio regionale della Sardegna ha rettificato la propria comunicazione in data 22 luglio 2004 concernente i risultati della consultazione elettorale del 12 e 13 giugno 2004;

Considerato che, a seguito della menzionata comunicazione di rettifica del 6 ottobre 2004, occorre procedere alla riformulazione del piano di ripartizione di cui alla citata deliberazione n. 182 del 2004;

Atteso che la prima rata del rimborso è stata erogata anteriormente alla menzionata comunicazione di rettifica del 6 ottobre 2004;

Delibera:

Art. 1.

1. Il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004, di cui alla deliberazione n. 182 del 2004 indicata in premessa, è sostituito dal piano di ripartizione determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

2. Gli importi che, sulla base del prospetto di cui al comma 1, risultano erogati in eccesso per l'anno 2004 sono trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla rata per l'anno 2005, salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione al partito avente diritto. Le somme in tal modo recuperate sono contestualmente messe a disposizione del partito titolare del conguaglio a credito.

Art. 2.

1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della deliberazione n. 182 del 27 luglio 2004 di cui in premessa.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 204 DEL 26 OTTOBRE 2004

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 12 E 13 GIUGNO 2004

Movimenti e partiti politici	*Voti*	*Rimborso annuo dal 2004 al 2008*	*Voti precedentemente comunicati*	*Rimborso precedentemente attribuito per il 2004*	*Conguaglio a debito per il 2004 (al netto degli interessi legali)*	*Conguaglio a credito per il 2004 (al netto degli interessi legali)*
FORZA ITALIA	**128.563**	**€ 226.503,07**	128.563	€ 227.404,69	€ 901,62	
SINISTRA FEDERALISTA SARDA - DEMOCRATICI DI SINISTRA	**112.757**	**€ 198.655,96**	112.757	€ 199.446,74	€ 790,78	
DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - LA MARGHERITA	**92.526**	**€ 163.012,87**	92.526	€ 163.661,76	€ 648,89	
UDC	**88.179**	**€ 155.354,30**	81.282	€ 143.773,16		€ 11.581,14
PROGETTO SARDEGNA	**66.690**	**€ 117.494,85**	66.690	€ 117.962,55	€ 467,70	
ALLEANZA NAZIONALE	**63.001**	**€ 110.995,54**	63.001	€ 111.437,37	€ 441,83	
RIFORMATORI SARDI LIBERAL DEMOCRATICI	**50.953**	**€ 89.769,30**	54.589	€ 96.558,07	€ 6.788,77	
FORTZA PARIS	**39.086**	**€ 68.861,95**	39.086	€ 69.136,06	€ 274,11	
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	**35.142**	**€ 61.913,39**	35.142	€ 62.159,84	€ 246,45	
UDS	**33.302**	**€ 58.671,67**	33.302	€ 58.905,22	€ 233,55	
PARTITO SARDO D'AZIONE	**32.859**	**€ 57.891,18**	32.859	€ 58.121,63	€ 230,45	
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI SOCIALISTI UNITI	**32.245**	**€ 56.809,44**	32.245	€ 57.035,57	€ 226,13	
ALLEANZA POPOLARE UDEUR	**22.610**	**€ 39.834,43**	22.610	€ 39.993,00	€ 158,57	
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	**16.010**	**€ 28.206,51**	16.010	€ 28.318,79	€ 112,28	
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	**8.558**	**€ 15.077,54**	8.558	€ 15.137,55	€ 60,01	
Totale	**822.481**	**€ 1.449.052,00**	**819.220**	**€ 1.449.052,00**	**€ 11.581,14**	**€ 11.581,14**

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI DECADUTI:
- PARTITO SARDO D'AZIONE

04A10798

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 novembre 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 novembre 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad 86.709 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 novembre 2004, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 novembre 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento cornspondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il ren-

dimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 novembre 2004. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A10972

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 ottobre 2004.

Modalità di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo LIFE-Natura per l'annualità 2005.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1655/2000 del 17 luglio 2000, che istituisce lo strumento finanziario per l'ambiente «LIFE» (Terza fase) diviso in tre settori tematici denominati LIFE-Natura, LIFE-Ambiente e LIFE-Paesi terzi, e ne definisce le modalità di attuazione per il periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2004;

Visto il regolamento (CE) n. 788/2004 del 21 aprile 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1655/2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1682/2004 del 15 settembre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1655/2000 e proroga la durata della Terza fase al 31 dicembre 2006;

Visto l'invito della Commissione europea a presentare proposte per i tre settori tematici del LIFE per l'annualità 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C 252 del 12 ottobre 2004;

Considerato che viene demandata allo Stato membro la competenza a fissare la data entro la quale debbono essere presentate le proposte volte ad ottenere finanziamenti nell'ambito del programma comunitario LIFE-Natura, nonché il numero di copie richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Le proposte per il finanziamento di progetti attraverso il programma LIFE-Natura per l'annualità 2005 dovranno essere redatte secondo le istruzioni contenute nel fascicolo di candidatura edito dalla Commissione europea e disponibile sul sito web http: //europa.eu.int/comm/environment/life/funding/life-nat_call2005/index.htm

Art. 2.

Le proposte di cui all'art. 1 dovranno pervenire in numero di 3 copie cartacee al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la protezione della natura - Divisione II - riferimento LIFE-Natura 2005, via Capitan Bavastro n. 174 - 00154 Roma, entro le ore 16 del giorno martedì 30 novembre 2004. Non farà fede il timbro postale.

Art. 3.

Tutte le informazioni necessarie per la partecipazione al programma LIFE sono sul sito web della Commissione europea all'indirizzo http: //europa.eu.int/comm/environment/life/life/index.htm

L'elenco, le schede e le cartografie relative ai proposti siti di importanza comunitaria e alle zone di protezione speciale che interessano il programma comunitario LIFE-Natura in Italia sono disponibili presso le regioni e le province autonome e presso la Divisione V della Direzione generale per la protezione della natura.

Informazioni relative all'elenco dei siti della Rete Natura 2000 in Italia sono anche disponibili sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio http: //www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/banche_dati/banche_dati.asp che non riveste carattere di ufficialità.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al gruppo di consulenza esterna di supporto alla Commissione europea per il LIFE-Natura: MECOMAT-Comunità Ambiente, via della Lungara n. 1/3 - 00165 Roma, tel. 065806070.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2004

Il Ministro: MATTEOLI

04A10794

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 20 ottobre 2004.

Recepimento delle norme armonizzate direttiva 88/378/CEE, concernente la sicurezza dei giocattoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE concernente la sicurezza dei giocattoli;

Visto in particolare l'art. 3 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle norme nazionali, che recepiscono le norme armonizzate europee in materia di sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1992 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate comunitarie sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1993 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale l'elenco delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate è stato integrato con la norma UNI-EN 71 - parte quinta - «Sicurezza dei giocattoli - giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica»;

Visto i decreti ministeriali 28 marzo 1997 e 27 marzo 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernenti l'aggiornamento delle norme armonizzate comunitarie ai sensi della direttiva 88/378/CE sulla sicurezza dei giocattoli;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 297 del 9 dicembre 2003;

Considerato che l'UNI - Ente nazionale italiano di unificazione ed il CEI - Comitato elettrotecnico italiano, hanno provveduto al recepimento in lingua taliana delle norme armonizzate europee concernenti la sicurezza dei giocattoli;

Ritenuto quindi necessario aggiornare l'elenco dei riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate europee in materia di sicurezza dei giocattoli;

Decreta:

Art. 1.

1. Le norme nazionali emesse dall'UNI - Ente nazionale italiano di unificazione, che recepiscono le norme armonizzate europee in vigore alla data del presente decreto, sono:

Numero e anno di ratifica	Titolo	Numero e anno di pubblicazione
EN 71-1:1998	Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche	UNI EN 71-1:2003
EN 71-1:1998/A1:2001		
EN 71-1:1998/A2:2002		
EN 71-1:1998/A5:2000		
EN 71-1:1998/A6:2002		
EN 71-1:1998/A7:2002		
EN 71-1:1998/A8:2003		
EN 71-2:2003	Sicurezza dei giocattoli - Parte 2: Infiammabilità	UNI EN 712:2003
EN 71-3:1994	Sicurezza dei giocattoli – Parte 3: Migrazione di alcuni elementi	UNI EN 71-3:2002
EN 71-3:1994/A1:2000		
EN 71-3:1994/A1:2000/AC:2000		
EN 71-3:1994/AC:2002		
EN 71-4:1990	Sicurezza dei giocattoli – Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse	UNI EN 71-4:2004
EN 71-4:1990/A1:1998		
EN 71-4:1990/A2:2003		
EN 71-5:1993	Sicurezza dei giocattoli – Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi e set sperimentali per chimica	UNI EN 71-5:1993
EN 71-6:1994	Sicurezza dei giocattoli – Parte 6: Simbolo grafico per l'etichettature di avvertimento sull'età	UNI EN 71-6:1994
EN 71-7:2002	Sicurezza dei giocattoli – Parte 7: Pitture a dito –Requisiti e metodi di prova	UNI EN 71-7:2003
EN 71-8:2003	Sicurezza dei giocattoli – Parte 8: Altalene,scivoli e giocattoli di attività similari ad uso familiare per interno ed esterno	UNI EN 71-8:2004

2. Le norme UNI sono reperibili per consultazione e vendita presso la sede UNI di Milano in via Battistotti Sassi n. 11/B - c.a.p. 20133, oppure presso la sede UNI di Roma in via delle Colonnelle n. 18 - c.a.p. 00186, sito Internet: www.uni.it

Art. 2.

1. Le norme nazionali emesse dal CEI - Comitato elettrotecnico italiano, che recepiscono le norme armonizzate comunitarie in vigore alla data del presente decreto sono:

Riferimento Norma CENELEC	**Titolo della Norma armonizzata**	**Norma CEI e Documento di riferimento**	**Riferimento della norma sostituita**	**Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita**
EN 50088:1996	Sicurezza dei giocattoli elettrici	CEI EN 50088 (1997)	Non applicabile	Non applicabile
EN 50088:1996/A2:1997	Sicurezza dei giocattoli elettrici— Modifica 2	CEI EN 50088 A2 (1998)	EN 50088:1996, punti 1, 3.2.2, H.1, H.5, H.7.1, H.7.4, H.8, H.9.4, H.9.6, H.9.9, H.11, H.12, H.13, H.14, H.15	1.3.2000
EN 50088:1996/A1:1996	Sicurezza dei giocattoli elettrici— Modifica 1	CEI EN 50088 (1997)	EN50088:1996, punto 14.2	1.10.2001
EN 50088:1996/A3:2002	Sicurezza dei giocattoli elettrici— Modifica 3	CEI EN 50088 A3 (2003)	EN 50088:1996, punti 1, 2.3.1.6, 3.1.8., 3.2.3, 3.5.1, 3.5.4, 5.1.4, 5.1.5, 6, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.8, 9.8.2, 9.9, 11.1, 13, 14.6, 14.7, 14.10, 14.12, 16.3, 17.1 , 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3, 20, allegati	1.3.2005

2. Le norme CEI sono reperibili per consultazione e vendita presso il CEI - Comitato elettrotecnico italiano, via Saccardo n. 9 - 20134 Milano, sito Internet: www.ceiuni.it

Roma, 20 ottobre 2004

Il direttore generale: GOTI

04A10767

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 ottobre 2004.

Costituzione della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Padova, servizio politiche del lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 21 luglio 2004 che all'art. 1, commi 1 e 2 prevede la costituzione della Commissione di certificazione prevista dall'art. 76, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 276/2003 presso ogni Direzione provinciale del laovoro - Servizio politiche del lavoro;

Considerato che detta commissione deve essere composta di diritto dal dirigente preposto alla Direzione provinciale del lavoro che la presiede, da due funzionari addetti al Servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'INAIL;

Considerato ancora che alle riunioni di detta commissione partecipano anche, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante del Consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1999;

Acquisite le designazioni dei soggetti aventi titolo a far parte dell'organo collegiale in parola, così;

Decreta:

1. È costituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Padova - Servizio politiche del lavoro, ai sensi della normativa richiamata nelle premesse, la commissione di certificazione, nelle persone dei signori:

dott. Orazio Drago, dirigente, direttore della DPL di Padova con funzioni di presidente;

dott. Giuseppe Foti, funzionario del Servizio politiche del lavoro;

dott. Vincenzo Guida, funzionario del Servizio politiche del lavoro;

dott.ssa Angela D'Amico, dirigente, direttore della sede provinciale INPS di Padova,

quali componenti diritto;

dott.ssa Anna Elena Squillaci in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate di Padova;

dott. Gino Fior in rappresentanza dell'Ordine dei consulenti del lavoro;

dott.ssa Carla Marazzato in rappresentanza dell'Ordine dei dottori commercialisti;

rag. Luciano Maran in rappresentanza del Collegio dei ragionieri e periti commerciali;

dott. Giantullio Pirillo in rappresentanza dell'Ordine degli avvocati,

quali componenti a titolo consultivo.

2. Ogni componente, di diritto ed a titolo consultivo, in caso di assenza od impedimento, potrà essere sostituito da un supplente appositamente delegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni, ovvero giurisdizionale, entro sessanta giorni, al TAR del Veneto sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 18 ottobre 2004

Il direttore provinciale: DRAGO

04A10759

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 ottobre 2004.

Autorizzazione per l'utilizzo delle economie sui finanziamenti concessi a favore della provincia di Imperia, ai sensi dell'articolo 17, commi 41 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, riguardante interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade della provincia di Crotone.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali n. 992 del 18 maggio 1989 e n. 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota 14404 del 5 maggio 2004 con la quale la provincia di Crotone ha richiesto l'utilizzo delle economie realizzate su mutui pos. n. 4320888 finanziato ai sensi della legge n. 67/1988 per la realizzazione di un nuovo intervento:

ripristino della carreggiata sulla ex S.S. n. 109 in località Acquamolla;

importo progetto € 235.180,84;

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti, risultano a favore della provincia di Crotone economie realizzate sul mutuo sopracitato per il complessivo importo di € 235.180,84;

Considerato che detto intervento, per il quale la provincia di Crotone richiede il finanziamento, corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che pertanto tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato l'utilizzo delle economie sui finanziamenti a suo tempo concessi a favore della provincia di Crotone con i decreti ministeriali n. 992/1989 e n. 100/1990, per il seguente intervento:

ripristino della careggiata sulla ex S.S. n. 109 in località Aquamolla;

importo progetto € 235.180,84.

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 15 ottobre 2004

Il Vice Ministro: MARTINAT

04A10758

DECRETO 15 ottobre 2004.

Autorizzazione per l'utilizzo delle economie sui finanziamenti concessi a favore della provincia di Imperia, ai sensi dell'articolo 17, commi 41 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, riguardante interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade della provincia di Pisa.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali n. 992 del 18 maggio 1989 e n. 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota n. 48319 del 1° aprile 2004 con la quale la provincia di Pisa ha richiesto l'utilizzo delle economie realizzate su mutui pos. nn. 4297966/00, 4297999/00, 4135612/00, 4135634/00, 4135618/00, 4135622/00, 4135635/02 e 4135625/00 finanziati ai sensi della legge n. 67/1988 per la realizzazione di un nuovo intervento:

lavori di straordinaria manutenzione sulla S.P. 224 di Marina di Pisa e sulla S.P. 22 del Mare;

importo progetto € 510.000,00 (quota Stato € 441.633,45 - cofinanziamento a carico della provincia € 68.366,55);

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti, risultano a favore della provincia di Pisa economie realizzate sui mutui sopracitati per complessivo importo di € 441.633,45;

Considerato che detto intervento, per il quale la provincia di Pisa richiede il finanziamento, corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che pertanto tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato l'utilizzo delle economie sui finanziamenti a suo tempo concessi a favore della provincia di Pisa con i decreti ministeriali n. 992/1989 e n. 100/1990, per il seguente intervento:

lavori di straordinaria manutenzione sulla S.P. 224 di Marina di Pisa e sulla S.P. 22 del Mare, importo progetto € 510.000,00 (quota Stato € 441.633,45 - cofinanziamento provincia € 68.366,55).

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 15 ottobre 2004

Il Vice Ministro: MARTINAT

04A10757

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 ottobre 2004.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato M.I.U.R.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'articolo 7 dei predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione dei 9 dicembre 2003, ed in particolare il progetto n. 13501 presentato dalla «Saras Ricerche S.r.l.», per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi dei decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, con il quale il progetto n. 13501 presentato dalla «Saras Ricerche S.r.l.», è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 23 marzo 2004, pervenuta in data 1º aprile 2004, prot. n. 3743, con la quale l'azienda ha chiesto il riconoscimento dell'ulteriore agevolazione del 10% relativa alla cooperazione con enti pubblici di ricerca e/o università;

Vista la nota del 21 maggio 2004, pervenuta in data 24 maggio 2004, con la quale l'esperto scientifico ha riconosciuto la cooperazione con enti pubblici di ricerca e/o università;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta dell'8 giugno 2004, relativamente alla predetta richiesta;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 13501 presentato dalla «Saras Ricerche S.r.l.», contenute nella scheda allegata all'articolo 1 del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 13501 presentato dalla «Saras Ricerche S.r.l.» è conseguentemente aumentato di euro 616.700,00.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 13501 presentato dalla «Saras Ricerche S.r.l.», è aumentata di euro 462.160,00 e graverà sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 13501

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 13501 del 21/12/2001 Comitato del 08/06/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Sistema di controllo ambientale e gestione territoriale del golfo di Cagliari.

Inizio: 01/09/2002

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Saras Ricerche S.R.L.
ASSEMINI (CA)

GOLFO DEGLI ANGELI S.P.A
CAGLIARI (CA)

Sartec Saras Tecnologie S.R.L.
ASSEMINI (CA)

Starcust S.R.L.
SARROCH (CA)

- Costo Totale ammesso Euro 4.621.600,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 3.842.600,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 779.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 3.842.600,00	€ 779.000,00	€ 4.621.600,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.842.600,00	€ 779.000,00	€ 4.621.600,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 13501

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.040.370,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A10654

DECRETO 7 ottobre 2004.

Modifica del decreto 21 giugno 2004, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato M.I.U.R.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'articolo 7 dei predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 9 dicembre 2003, ed in particolare il progetto n. 5571 presentato dalla «Shardna S.p.A.», per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi dei decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, con il quale il progetto n. 5571 presentato dalla «Shardna S.p.A.», è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi dei decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che all'articolo 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (allegato 1), relativamente al progetto n. 5571 presentato dalla «Shardna S.p.A.», nel calcolo dell'intervento non è stato considerato, ai fini delle agevolazioni, l'Istituto di genetica delle popolazioni del Consiglio nazionale delle ricerche, quale Enti pubblici di ricerca e/o università e quindi beneficiano del solo contributo nella spesa;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 5571 presentato dalla «Shardna S.p.A.», contenute nella scheda allegata all'articolo 1 del decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il credito agevolato concesso con decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, per il progetto n. 5571 presentato dalla «Shardna S.p.A.», è conseguentemente ridotto di euro 2.228.000,00 e il contributo nella spesa è conseguentemente aumentato di euro 1.114.000,00.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 5571 presentato dalla «Shardna S.p.A.», è ridotta di euro 1.114.000,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5571

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5571 del 24/05/2002 Comitato del 09/12/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Identificazione di fattori genetici associati a malattie multifattoriali comuni tramite un originale approccio allo studio di isolati genetici.

Inizio: 01/06/2002

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Shar.Dna S.p.A.
CAGLIARI (CA)

Istituto di Neurobiologia e Medicina Molecolare Cnr
ROMA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 10.964.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 10.292.000,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 672.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 270.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 10.292.000,00	€ 672.000,00	€ 10.964.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 10.292.000,00	€ 672.000,00	€ 10.964.000,00

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5571

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	6.495.200,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	3.220.400,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A10655

DECRETO 21 ottobre 2004.

Abilitazione all'istituto «Institute of Constructivist Psychology», ad istituire e ad attivare nella sede di Padova, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Vomitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Institute of Constructivist Psychology» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Padova, via Martiri della libertà n. 13, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 9 luglio 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 29 settembre 2004, trasmessa con nota n. 721 del 4 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Institute of Constructivist Psychology» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Padova, via Martiri della libertà n. 13, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2004

Il direttore generale: MASIA

04A10766

DECRETO 21 ottobre 2004.

Abilitazione all'istituto «Human Research Institute», ad istituire e ad attivare nella sede di Bressanone, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuto gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Human Research Institute» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Bressanone, via Seminario n. 2, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 9 luglio 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 29 settembre 2004, trasmessa con nota n. 721 del 4 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Human Research Institute» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bressanone, via Seminario n. 2, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2004

Il direttore generale: MASIA

04A10768

DECRETO 22 ottobre 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Christine Marchant, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Francia), quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996; n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Christine Marchant, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa titolo di formazione, oggetto di riconoscimento;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 13 maggio 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprava una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento, tenuto anche conto dell'esperienza professionale documentata, non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la fonnazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione: «Diplôme d'Instituteur» - D.E.U.G. - conseguito presso l'Accademia di Lille il 1° luglio 1984; posseduto da:

cognome: Marchant;

nome: Christine;

nata a: Valenciennes (Francia);

il: 10 ottobre 1963;

cittadinanza comunitaria (francese);

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per l'interessata, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole primarie.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 ottobre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A10779

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 ottobre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia - Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, dalle ore 8 alle ore 10 del 1° ottobre 2004 il mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia dell'Ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 8 alle ore 10 nella giornata del 1° ottobre 2004 per la sospensione momentanea dell'energia elettrica da parte dell'ENEL, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 1746 - del 21 ottobre 2004 e della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia con nota del 21 ottobre 2004 - prot. n. 4459, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico di Perugia - Ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 27 ottobre 2004

Il direttore regionale: TIEZZI

04A10862

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 26 ottobre 2004.

Adozione dell'elenco dei sistemi di scambi organizzati aggiornato alla data del 20 ottobre 2004. (Deliberazione n. 14762).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la propria delibera n. 12070 del 21 luglio 1999 con la quale è stato adottato il primo elenco dei sistemi di scambi organizzati;

Viste le successive delibere n. 12176 del 3 novembre 1999, n. 13988 del 18 marzo 2003, n. 14098 del 28 maggio 2003 e n. 14401 del 22 gennaio 2004 con le quali è stato aggiornato l'elenco dei sistemi di scambi organizzati;

Vista la propria delibera n. 14035 del 17 aprile 2003 con la quale è stata adottata, tra l'altro, una comunicazione in materia di modalità, termini e condizioni dell'informazione alla Consob e al pubblico sugli scambi organizzati di strumenti finanziari fuori dei mercati regolamentati;

Preso atto delle segnalazioni da parte dei soggetti che gestiscono sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari pervenute successivamente alla data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco;

Ritenuta la necessità di procedere alla pubblicazione di un nuovo elenco dei sistemi di scambi organizzati sulla base delle predette segnalazioni;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco dei sistemi di scambi organizzati alla data del 20 ottobre 2004».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della Consob.

Roma, 26 ottobre 2004

p. *Il presidente:* CERVONE

ALLEGATO

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

(aggiornamento al 20 ottobre 2004)

	denominazione Società	denominazione SSO
1	ABAXBANK SPA	ex.t.r.a. · winance
2	BANCA 121· PROMOZIONE FINANZIARIA SPA	sistema di scambi organizzati
3	BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	
4	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCARL	sistema scambi organizzati azioni ordinarie · obbligazioni
5	BANCA ALETTI & C. SPA	
6	BANCA ALPI MARITTIME · CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCARL	
7	BANCA ALTO VICENTINO · CREDITO COOPERATIVO SCARL	
8	BANCA ANTONVENETA SPA	sistema scambi organizzati
9	BANCA APULIA SPA	
10	BANCA ARDITI GALATI SPA	paniere
11	BANCA ATESTINA · CREDITO COOPERATIVO SCARL	
12	BANCA BOVIO CALDERARI SPA	
13	BANCA C. STEINHAUSLIN & C. SPA	
14	BANCA CABOTO SPA	retlots exchange
15	BANCA CARIGE-CASSA RISPARMIO GENOVA E IMPERIA SPA	sso banca carige
16	BANCA CARIME SPA	
17	BANCA CARIPE SPA	
18	BANCA CASSA RISPARMIO DI ASTI SPA	mercato delle azioni c.r.asti spa · paniere titoli paniere pronti contro termine
19	BANCA CASSA RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA	
20	BANCA CASSA RISPARMIO DI TORTONA SPA	
21	BANCA CENTROPADANA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	
22	BANCA CESARE PONTI SPA	
23	BANCA COOPERATIVA CATTOLICA SCARL	
24	BANCA COOPERATIVA VALSABBINA SCARL	
25	BANCA CREMONESE CREDITO COOPERATIVO · CASALMORANO SCARL	
26	BANCA CRV-CASSA RISPARMIO DI VIGNOLA SPA	paniere
27	BANCA DEL CENTROVENETO-CREDITO COOPERATIVO · LONGARE SCARL	
28	BANCA DEL FUCINO SPA	

	denominazione Società	denominazione SSO
29	BANCA DEL GOTTARDO ITALIA SPA	
30	BANCA DEL MONTE DI FOGGIA SPA	paniere titoli
31	BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA	sso banca monte di lucca
32	BANCA DEL MONTE DI PARMA SPA	paniere c/v
33	BANCA DEL PIEMONTE SPA	paniere compravendita
34	BANCA DEL VENEZIANO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della banca del veneziano
35	BANCA DELLA BERGAMASCA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
36	BANCA DELLA CAMPANIA SPA	
37	BANCA DELLA TUSCIA - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
38	BANCA DELL'ADDA CREDITO COOPERATIVO SCARL	
39	BANCA DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA SPA	Vetrina Titoli
40	BANCA DELLE MARCHE SPA	sso banca delle marche - sso azioni ordinarie banca delle marche
41	BANCA DELL'UMBRIA 1462 SPA	paniere
42	BANCA DI ANCONA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
43	BANCA DI BEDIZZOLE - TURANO VALVESTINO - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
44	BANCA DI BERGAMO SPA	
45	BANCA DI BOLOGNA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	paniere titoli
46	BANCA DI CAPRANICA E BASSANO ROMANO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
47	BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI -CREDITO COOPERATIVO SCARL	
48	BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO CREDITO COOPERATIVO SCARL	sso Bcc Cavola e Sassuolo Credito Cooperativo
49	BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SCARL	
50	BANCA DI CIVIDALE SPA	
51	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE CAPPELLE SUL TAVO SCARL	BCC Abruzzese Cappelle sul Tavo - SSO
52	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMUNA SCARL	
53	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CASTIGLIONE M.RAIMONDO E PIANELLA SCARL	
54	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO SCARL	
55	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI -TERRA DI BARI SCARL	
56	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO SCARL	
57	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO SCARL	
58	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA MARCA SCARL	
59	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'AGROBRESCIANO SCARL	

	denominazione Società	denominazione SSO
60	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA BRIANZA-ALZATE BRIANZA SCARL	
61	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA PADOVANA SCARL	sistema di scambi organizzati Bcc Alta Padovana
62	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI-BANCA PREALPI SCARL	sistema di scambi organizzati da Bcc Prealpi
63	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE E ROERO SCARL	sistema di scambi organizzati Banca d'Alba
64	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCARL	sistema scambi organizzati
65	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA SCARL	sistema scambi organizzati della Bcc di Barlassina
66	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA SCARL	sso Bcc di Bene Vagienna
67	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BORGHETTO LODIGIANO SCARL	
68	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA SCARL	
69	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SCARL	
70	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CALCIO E COVO SCARL	
71	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO SCARL	
72	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA SCARL	
73	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO SCARL	
74	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE SCARL	
75	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E S.ALBANO STURA SCARL	sso - paniere titoli
76	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI SCARL	
77	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SCARL	
78	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTENASO SCARL	
79	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CENTO - CREVALCORE SCARL in amministrazione straordinaria	
80	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SCARL	paniere titoli
81	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO SCARL	sistema di scambi organizzati
82	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO SCARL	
83	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO SCARL	
84	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FIUMICELLO ED AIELLO DEL FRIULI SCARL	
85	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE SCARL	
86	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GATTEO SCARL	Bcc Gatteo sso
87	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA SCARL	

	denominazione Società	denominazione SSO
88	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LESMO SCARL	
89	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO SCARL	sistema di scambi organizzati
90	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARCON SCARL	paniere
91	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTERENZIO SCARL	Bcc Monterenzio
92	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI SCARL	
93	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO SCARL	
94	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA SCARL	paniere
95	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA SCARL	
96	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO SCARL	
97	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCARL	
98	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RONCIGLIONE SCARL	
99	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.GIORGIO E MEDUNO SCARL	sso
100	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO S.GIOVANNI SCARL	
101	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPINAZZOLA SCARL	
102	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO SCARL	
103	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO SCARL	
104	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DON RIZZO ALCAMO SCARL	
105	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO EUGANEA DI OSPEDALETTO EUGANEO SCARL	
106	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO FENIS-NUS-ST.MARCEL SCARL	
107	BANCA DI CREDITO COOPÈRATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO SCARL	
108	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE - LODI SCARL	
109	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO OROBICA BARIANO E COLOGNO AL SERIO SCARL	sistema scambi organizzati
110	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PADANA ORIENTALE SAN MARCO ROVIGO SCARL	Bcc Padana Orientale San Marco
111	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE SCARL	sistema di scambi organizzati
112	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.MARIA ASSUNTA - ADRIA SCARL	
113	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.STEFANO - MARTELLAGO SCARL	sistema scambi organizzati - paniere
114	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SORISOLE E LEPRENO SCARL	
115	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TREVIGIANO SCARL	

	denominazione Società	denominazione SSO
116	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA SCARL	
117	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE SERIANA SCARL	
118	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POJANA MAGGIORE (VICENZA) SCARL	sso / paniere Bcc vicentino
119	BANCA DI CREDITO POPOLARE SCARL	sso Bcp
120	BANCA DI FORLI-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
121	BANCA DI IMOLA SPA	paniere
122	BANCA DI LEGNANO SPA	sistema di scambi organizzati
123	BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SCARL	
124	BANCA DI PALERMO SPA	
125	BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO SCARL	
126	BANCA DI PIACENZA SCARL	paniere titoli
127	BANCA DI ROMA SPA	
128	BANCA DI ROMANO E S.CATERINA CREDITO COOPERATIVO SCARL	
129	BANCA DI SASSARI SPA	
130	BANCA DI TRENTO E BOLZANO SPA	
131	BANCA DI VALLE CAMONICA SPA	
132	BANCA DI VERONA CREDITO COOPERATIVO - CADIDAVID SCARL	
133	BANCA DI VITERBO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
134	BANCA FARNESE SCARL	
135	BANCA FIDEURAM SPA	
136	BANCA FINECO SPA	bonds on line
137	BANCA GENERALI SPA	
138	BANCA IMI SPA	imidirect
139	BANCA INTESA SPA	sistema di scambi organizzati di pronti contro termine
140	BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE SPA	
141	BANCA LOMBARDA PRIVATE INVESTMENT	
142	BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SCARL	paniere di strumenti finanziari
143	BANCA MEDIOLANUM SPA	
144	BANCA MERIDIANA SPA	
145	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	paniere
146	BANCA MONTERIGGIONI CREDITO COOPERATIVO SCARL	
147	BANCA NUOVA SPA	sso banca nuova
148	BANCA PICENA TRUENTINA CREDITO COOPERATIVO SCARL	

	denominazione Società	denominazione SSO
149	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA	
150	BANCA POPOLARE CREDI EURONORD - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	
151	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SCARL	
152	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SCARL	sistema scambi organizzati Banca popolare del frusinate
153	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SCARL	Bp Lazio sso
154	BANCA POPOLARE DEL MATERANO SPA	paniere titoli
155	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO SPA	
156	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SCARL	
157	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL	paniere titoli
158	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCARL	
159	BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA	sistema di scambi organizzati azioni ordinarie - obbligazioni pronti c/termine
160	BANCA POPOLARE DI APRILIA SPA	paniere titoli
161	BANCA POPOLARE DI BARI SCARL	
162	BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	paniere titoli
163	BANCA POPOLARE DI CORTONA SCARL	sistema scambi organizzati azioni banca popolare di cortona
164	BANCA POPOLARE DI CREMA SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
165	BANCA POPOLARE DI CREMONA SPA	paniere
166	BANCA POPOLARE DI CROTONE SPA	paniere titoli
167	BANCA POPOLARE DI INTRA SCARL	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
168	BANCA POPOLARE DI LAJATICO SCARL	sso
169	BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA	paniere titoli
170	BANCA POPOLARE DI LODI SCARL	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
171	BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SCARL	sso bilaterale
172	BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL	Paniere "BPM"
173	BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA	
174	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SCARL	
175	BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA	sso - Bpr
176	BANCA POPOLARE DI S. FELICE SUL PANARO SCARL	sistema di scambi organizzati sui titoli azionari di propria emissione
177	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL	paniere titoli
178	BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA	
179	BANCA POPOLARE DI SVILUPPO SCARL	
180	BANCA POPOLARE DI TODI SPA	paniere titoli

	denominazione Società	denominazione SSO
181	BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA	sso banca popolare di vicenza
182	BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA	
183	BANCA POPOLARE PUGLIESE SCARL	
184	BANCA POPOLARE S. ANGELO SCARL	
185	BANCA POPOLARE VALCONCA SCARL	sso banca popolare valconca - gestione titoli paniere
186	BANCA POPOLARE VESUVIANA SCARL	
187	BANCA PROFILO SPA	sso profilobank
188	BANCA REGIONALE EUROPEA SPA	
189	BANCA ROMAGNA CENTRO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
190	BANCA S. BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	
191	BANCA S. FRANCESCO - CR.COOPERATIVO CANICATTI' SCARL	
192	BANCA SAN GIORGIO E VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO DI FARA VICENTINO SCARL	
193	BANCA SELLA SPA	paniere
194	BANCA TOSCANA SPA	
195	BANCA VALORI SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
196	BANCA VERONESE DI CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE SCARL	
197	BANCAPERTA SPA	vetrina titoli
198	BANCO DESIO E DELLA BRIANZA SPA	
199	BANCO DI BRESCIA SPA	
200	BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO SPA	paniere di compravendita
201	BANCO DI SAN GIORGIO SPA	
202	BANCO DI SARDEGNA SPA	
203	BANCO DI SICILIA SPA	
204	BANCO POPOLARE DI VERONA E DI NOVARA SCARL	
205	BCC DEL GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA SCARL	sistema di scambi organizzati
206	BIPOP CARIRE SPA	vetrina titoli e vetrina pct
207	BIVERBANCA-CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	
208	BLOOMBERG TRADEBOOK EUROPE LTD. (*)	bloomberg tradebook system

	denominazione Società	denominazione SSO
209	BNL - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	
210	BROKER TECH EUROPE (*)	
211	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	
212	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI SPA	sso cassa dei risparmi di forli spa
213	CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
214	CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO SPA	sistema scambi organizzati della Crc
215	CASSA PADANA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	paniere c/v
216	CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO SCARL	
217	CASSA RAIFFEISEN DELLA VALLE ISARCO SCARL	
218	CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO SCARL	
219	CASSA RAIFFEISEN DI LAGUNDO SCARL	sso della Cr Lagundo
220	CASSA RAIFFEISEN DI NATURNO SCARL	
221	CASSA RAIFFEISEN DI RIFIANO - CAINES SCARL	
222	CASSA RAIFFEISEN LANA SCARL	sso - Cassa raiffeisen di Lana
223	CASSA RAIFFEISEN MERANO SCARL	
224	CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE SCARL	
225	CASSA RAIFFEISEN WIPPTAL SCARL	
226	CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA SPA - CARISPAQ	paniere titoli
227	CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA - CARICHIETI	
228	CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA - TERCAS	tercas sso
229	CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA - CARIVIT	
230	CASSA RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA	paniere c/v
231	CASSA RISPARMIO DI LORETO SPA - CARILO	sso carilo - Cassa di risparmio di Loreto
232	CASSA RISPARMIO DI ALESSANDRIA SPA	
233	CASSA RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA	
234	CASSA RISPARMIO DI BOLZANO SPA	
235	CASSA RISPARMIO DI BRA SPA	
236	CASSA RISPARMIO DI CARPI SPA	paniere - azioni proprie

	denominazione Società	denominazione SSO
237	CASSA RISPARMIO DI CARRARA SPA	paniere c/v
238	CASSA RISPARMIO DI CENTO SPA	sso Cr Cento
239	CASSA RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA SPA	
240	CASSA RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA	sso azioni e obbligazioni Crfc
241	CASSA RISPARMIO DI FANO SPA - CARIFANO	paniere titoli
242	CASSA RISPARMIO DI FERMO SPA - CARIFERMO	paniere titoli
243	CASSA RISPARMIO DI FERRARA SPA	
244	CASSA RISPARMIO DI FIRENZE SPA	
245	CASSA RISPARMIO DI FOLIGNO SPA	
246	CASSA RISPARMIO DI FOSSANO SPA	
247	CASSA RISPARMIO DI LUCCA SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
248	CASSA RISPARMIO DI MIRANDOLA SPA	
249	CASSA RISPARMIO DI ORVIETO SPA	
250	CASSA RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA	
251	CASSA RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA	paniere
252	CASSA RISPARMIO DI PISA SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
253	CASSA RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA SPA	
254	CASSA RISPARMIO DI PRATO SPA - CARIPRATO	sso Cariprato
255	CASSA RISPARMIO DI RAVENNA SPA	paniere
256	CASSA RISPARMIO DI RIETI SPA	

	denominazione Società	denominazione SSO
257	CASSA RISPARMIO DI RIMINI SPA - CARIM	sistema di scambi organizzati di Banca Carim
258	CASSA RISPARMIO DI S. MINIATO SPA	panieri di negoziazione
259	CASSA RISPARMIO DI SALUZZO SPA	
260	CASSA RISPARMIO DI SAVONA SPA	sso crs
261	CASSA RISPARMIO DI SPOLETO SPA	
262	CASSA RISPARMIO DI TERNI E NARNI SPA	sistema degli scambi organizzati della Cassa di risparmio di Terni e Narni
263	CASSA RISPARMIO DI VENEZIA SPA	
264	CASSA RISPARMIO DI VOLTERRA SPA	paniere di negoziazione
265	CASSA RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - CARISBO	
266	CASSA RURALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO E GERADADDA SCARL	
267	CASSA RURALE ALTA VAL DI FIEMME-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sso della Cassa rurale alta val di fiemme
268	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale alta vallagarina scarl
269	CASSA RURALE ALTO CHIESE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistemi di scambi organizzati della Cassa rurale alto chiese
270	CASSA RURALE BASSA VALLAGARINA-CR.COOPERATIVO SCARL	sso della Cassa rurale bassa vallagarina
271	CASSA RURALE CENTRO VALSUGANA DI SPERA,STRIGNO E TELVE BANCA DI CRED.COOP. SCARL	sso della Cassa rurale centro valsugana
272	CASSA RURALE D'ANAUNIA-CR.COOPERATIVO SCARL	sso Cassa rurale d'Anaunia
273	CASSA RURALE DEL CREMASCO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	sso
274	CASSA RURALE DELLA BASSA VALSUGANA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
275	CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale della Valle dei laghi
276	CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Aldeno e Cadine Bcc
277	CASSA RURALE DI ARCO - GARDA TRENTINO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Arco Garda Trentino
278	CASSA RURALE DI BOLZANO SCARL	
279	CASSA RURALE DI BRENTONICO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Brentonico
280	CASSA RURALE DI FOLGARIA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Folgaria
281	CASSA RURALE DI LEDRO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Ledro
282	CASSA RURALE DI LIZZANA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Lizzana
283	CASSA RURALE DI MEZZOLOMBARDO E S.MICHELE ADIGE-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cru di mezzolombardo e s.michele all'adige
284	CASSA RURALE DI PERGINE - CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Pergine

	denominazione Società	denominazione SSO
285	CASSA RURALE DI PINZOLO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	paniere titoli
286	CASSA RURALE DI QUADRA-FIAVE'-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Quadra e Fiavé
287	CASSA RURALE DI RABBI E CALDES-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sso Cr Rabbi e Caldes
288	CASSA RURALE DI ROVERETO SCARL	sso della Cassa rurale di Rovereto
289	CASSA RURALE DI SALORNO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
290	CASSA RURALE DI SAONE-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Saone
291	CASSA RURALE DI OLLE SAMONE SCURELLE SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Scurelle
292	CASSA RURALE DI SOPRAMONTE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	
293	CASSA RURALE DI SPIAZZO E JAVRE' - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
294	CASSA RURALE DI TRENTO-CR.COOPERATIVO SCARL	sistema scambi organizzati della Cassa rurale di Trento
295	CASSA RURALE DI TUENNO-VAL DI NON-CR.COOPERATIVO SCARL	sistema degli scambi organizzati della Cassa rurale di Tuenno Val di Non
296	CASSA RURALE E ARTIGIANA DI TREVISO - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
297	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO-CR.COOPERATIVO SCARL	
298	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO S.GIACOMO-CR.COOP. SCARL	
299	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES-CR.COOPERATIVO SCARL	
300	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA-CR.COOPERATIVO SCARL	
301	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	sso
302	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CRED..COOPE. SCARL	
303	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D'AMPEZZO E DELLE DOLOMITI - CRED.COOP. SCARL	sistema di scambi organizzati della Cra di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti
304	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI LUCINICO FARRA E CAPRIVA - CRED.COOP. SCARL	
305	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PALIANO - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
306	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
307	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI S.GIOVANNI ROTONDO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
308	CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - BANCA CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema scambi organizzati della Cassa rurale Giuricarie Valsabbia Paganella
309	CASSA RURALE MORI-VAL DI GRESTA - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
310	CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNANO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cru Pinetana Fornace e Seregnano
311	CASSA RURALE TIONE RAGOLI E MONTAGNE-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cru di Tione Ragoli e montagne
312	CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO SCARL	

	denominazione Società	denominazione SSO
313	CASSA RURALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema degli scambi organizzati della Cassa rurale Valli di Primiero e Vanoi
314	CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
315	CEREABANCA 1897 CREDITO COOPERATIVO SCARL	
316	CREDICOOP LOMBARDO-CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE LOMBARDO SCARL	
317	CREDIFRIULI - CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCARL	sistema di scambi organizzati del Credito Cooperativo friuli
318	CREDIT SUISSE FIRST BOSTON EUROPE LTD	
319	CREDITO ARTIGIANO SPA	Vetrina Titoli
320	CREDITO BERGAMASCO SPA (gruppo Banca Pop. Verona e Novara)	
321	CREDITO COOPERATIVO BOLOGNESE-CREDIBO SCARL	paniere di strumenti finanziari
322	CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO GARDA SCARL	sistema di scambi organizzati del Credito Cooperativo dell'Alto Garda
323	CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE VENETO ARL	
324	CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE SCARL	
325	CREDITO EMILIANO - CREDEM SPA	
326	CREDITO SICILIANO SPA	Vetrina Titoli
327	CREDITO VALTELLINESE SCARL	Vetrina Titoli
328	DEUTSCHE BANK SPA	
329	E-MID SPA (*)	e-MIDER
330	EMILBANCA - CREDITO COOPERATIVO BOLOGNA SCARL	
331	FRIULCASSA SPA - CASSA DI RISPARMIO REGIONALE	
332	HYPO ALPE ADRIA BANK ITALIA SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
333	MANTOVABANCA 1896 CREDITO COOPERATIVO SCARL	
334	MPS FINANCE BANCA MOBILIARE SPA	de@ldone trading
335	MTS SPA (*)	bondvision
336	NUOVI INVESTIMENTI SIM SPA	internal market
337	RASBANK SPA	
338	ROMAGNA EST - CREDITO COOPERATIVO SCARL	paniere
339	SAN PAOLO - BANCO DI NAPOLI SPA	magazzino titoli
340	SAN PAOLO - IMI SPA	magazzino titoli

	denominazione Società	denominazione SSO
341	SIMGEST SOCIETA' D'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA	
342	TEMEX SPA	temex.it
343	TLX SPA	EuroTLX
344	UNIBANCA SPA	sso gruppo Unibanca
345	UNICREDIT BANCA MOBILIARE UBM SPA	Bloomberg Trading System
346	UNIPOL BANCA SPA	
347	VENETO BANCA - CREDITO COOPERATIVO SCARL	

(*) sistema di scambi organizzati di cui all'art. 78, comma 3 del D. Lgs n. 58/1998

04A10848

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 10 settembre 2004), **coordinato con la legge di conversione 5 novembre 2004, n. 263** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia *e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza militare*».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato

1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003. Per il predetto personale già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e dall'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001 e quello inquadrato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e all'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 1, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

5. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, si applica, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di due anni.

6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 8.693.000 per l'anno 2004, di euro 2.039.000 per l'anno 2005 e di euro 1.511.000 a decorrere dall'anno 2006.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 14 e 19, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato).

«Art. 14. — 1. I ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono soppressi.

2. Il personale dei predetti ruoli è inquadrato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rispettivamente nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed in quella di perito tecnico capo del ruolo dei periti tecnici di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, collocandosi in ruolo, secondo l'ordine acquisito in quello di provenienza, dopo l'ultimo degli ispettori capo e dei periti tecnici capo che al 31 agosto 1995 appartenevano al ruolo degli ispettori e dei periti tecnici.

3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, conserva l'anzianità maturata nel ruolo ad esaurimento ai fini della partecipazione allo scrutinio di cui all'art. 31-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto

del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e all'art. 31-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, relativamente alla nomina alle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore il giorno precedente alla cessazione dal servizio.

«Art 19. — *(Omissis).*

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all'art. 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito con la medesima decorrenza.

(Omissis).

4. Il personale di cui al comma 2 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo ed assume anche la denominazione di "sostituto commissario" di cui all'art. 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla data in cui matura l'anzianità di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, ovvero, di sette anni se ha superato la prima selezione di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.».

— Si riporta il testo dell'art. 31-*bis*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia):

«Art. 31-*bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza).* — 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;

b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo ed è in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 31-*bis*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica):

«Art. 31-*bis (Promozione alla qualifica di perito tecnico superiore).* — 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico superiore si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di perito tecnico capo;

b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito tecnico capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 25-*bis*.

(Omissis).».

Art. 2.

Personale appartenente al Corpo forestale dello Stato

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con la qualifica di ispettore capo, già in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, o con la qualifica di perito capo, già inquadrato nella settima qualifica funzionale, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore e di perito superiore, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2003. Per il predetto personale che ha conseguito il grado di maresciallo con decorrenza 1° luglio 1990 e la qualifica di perito capo con decorrenza 1° settembre 1995 gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001.

2. La decorrenza giuridica della promozione a ispettore superiore e a perito superiore del Corpo forestale dello Stato del personale in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato o, rispettivamente, della settima qualifica funzionale, se in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è anticipata, qualora successiva, al 1° gennaio 2001 ovvero al 1° gennaio 2003, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Le posizioni in soprannumero conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 e all'espletamento dei concorsi, di cui agli articoli 21, comma 1, lettera *b)*, e 47, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2001, sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le promozioni di cui agli articoli 21, comma 1, lettera *a)*, e 47, comma 2, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo n. 201 del 1995, a decorrere dal 31 dicembre 2001.

4. Il personale di cui al comma 1 segue in ruolo quello di cui al comma 2.

5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale inquadrato o promosso, ai sensi dei commi 1 e 2, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore.

6. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di «scelto», si applica, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, ridotto di due anni.

7. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 201 del 1995, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento economico, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, l'anzianità richiesta al personale con la qualifica di ispettore capo del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già in possesso della qualifica di brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato con decorrenza 1° luglio 1992, è ridotta di due anni.

8. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 885.000 per l'anno 2004, di euro 310.000 per l'anno 2005 e di euro 248.000 a decorrere dall'anno 2006.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 21, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e 47, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato):

«Art. 21 *(Promozione alla qualifica di ispettore superiore).* — 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente un'anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;

b) per il restante cinquanta per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 15, lettera *b)*.

(Omissis)».

«Art. 47 *(Promozione alla qualifica di perito superiore). — (Omissis).*

2. L'accesso alla qualifica di perito superiore si consegue:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di perito capo;

b) per il restante cinquanta per cento dei posti, mediante concorso per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

(Omissis)».

— Si riporta il testo dell'art. 30, commi 6 e 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato):

«6. Salvo quanto previsto al comma 5, agli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-*bis* e 47-*bis*, è attribuito con la medesima decorrenza.

(Omissis).

8. Il personale di cui al comma 6 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui, rispettivamente, agli articoli 21-*ter* e 47-*ter*, ed assume la denominazione di «scelto» a decorrere dalla data in cui matura l'anzianità di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore o equiparata. Il personale che è stato inquadrato nella qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata avendo superato la prima selezione prevista dal comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-*ter*, e 47-*ter* ed acquisisce la denominazione di «scelto» dopo sette anni di servizio utile nelle predette qualifiche».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86):

«Art. 7 *(Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, agli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate che maturano dieci anni di anzianità nella qualifica o grado, è attribuito, dal giorno successivo al compimento del suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianità nella medesima qualifica o grado.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è riassorbito all'atto dell'acquisizione della qualifica o del grado superiore».

Art. 3.

Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli ispettori del Corpo medesimo con qualifica di ispettore capo con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.

2. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.

3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove più favorevole, sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2002 per le promozioni previste dall'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni in soprannumero conseguenti al suddetto inquadramento sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a decorrere dal 31 dicembre 2003. Sono fatte salve le procedure concorsuali tuttora in atto, indette ai sensi dell'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 443 del 1992.

4. Il personale di cui al comma 3 segue in ruolo quello vincitore del concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2003.

6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.931.000 per l'anno 2004 e di euro 1.237.000 a decorrere dall'anno 2005.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria):

Art. 26 *(Ricostruzione della carriera di talune categorie del personale).* — 1. Gli appuntati del Corpo degli agenti di custodia arruolatosi dopo avere rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane, possono, a domanda, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottenere la reintegrazione nella posizione di sottufficiale per il grado rivestito prima dell'arruolamento, con diritto alla ricostruzione della carriere ai sensi dell'art. 2, della legge 2 aprile 1968, n. 408

2. Ai fini della ricostruzione della carriera i vicebrigadieri, i brigadieri e i marescialli ordinari possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capo possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediata-

mente superiore; le promozioni sono conferite ad anzianità con l'osservanza delle norme in vigore per l'avanzamento del personale del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili.

3. Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera ai sensi del comma 2, vengono iscritti in un ruolo separato e limitato, distinto per gradi, che è istituito ai sensi e per gli effetti della presente legge.

4. Nel ruolo anzidetto possono essere iscritti, a domanda, i militari di cui al comma 1 già transitati nella carriera di sottufficiale.

5. L'iscrizione nel ruolo separato e limitato ha luogo, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione della carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'art. 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408

6. Sulle domande degli interessati decide il Ministro di grazia e giustizia, previo parere di una commissione appositamente costituita circa il possesso dei requisiti indicati nell'art. 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 614.

7. In corrispondenza del numero degli appuntati, che dopo la ricostruzione della carriera sono iscritti nel ruolo separato e limitato, vengono lasciati disponibili altrettanti posti nel ruolo degli appuntati e delle guardie stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, da ultimo modificato dalla legge 18 marzo 1989, n. 108.

8. Pari numero di posti è lasciato libero nei relativi organici nel caso di iscrizione nel ruolo separato e limitato del personale di cui al comma 1, già transitato nella carriera di sottufficiale.

9. Il personale di cui al comma 1, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima della data di entrata in vigore della presente legge, può essere reintegrato, a domanda, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di reversibilità, previo giudizio della commissione di cui al comma 6. Per i deceduti la domanda può essere avanzata dal coniuge e dagli aventi diritto.

10. Il personale indicato nei commi 1 e 2 nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera, previa reintegrazione nella posizione di sottufficiale, non può svolgere le funzioni di capo del personale di polizia penitenziaria negli istituti di prevenzione e di pena previste dall'art. 170 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni.

11. Gli effetti economici derivanti dalla applicazione del presente articolo hanno decorrenza dalla data di iscrizione nel ruolo separato e limitato secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria):

«Art. 8 *(Inquadramento nel ruolo degli ispettori)*. — 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli ispettori e sovrintendenti di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in servizio al 1° settembre 1995 è inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento:

a) b) (Omissis);

c) nella qualifica di ispettore il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, nonché quello che riveste la qualifica di sovrintendente capo, conservando se più favorevole il trattamento economico in godimento;

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 30-*bis*, comma 1, lettere *a)*, e *b)*, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395):

«Art. 30-*bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore)*. — 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;

b) per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

(Omissis).».

Art. 4.

Personale appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri

1. Ai marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1° gennaio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1° gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.

3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, conseguono il grado di maresciallo aiutante s.u.p.s. con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri):

«4. Ai marescialli aiutanti con anzianità di grado dal 1° gennaio 1996 alla data di entrata in vigore del presente decreto, ciò è attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento della qualifica di «luogotenente», fermi restando gli altri requisiti e condizioni richiesti dall'art. 38-*ter*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, è richiesta una permanenza di almeno 7 anni e sei mesi nel grado.

5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonché accertati quelli di cui all'art. 38-*ter*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'art. 28 dei presente decreto, la qualifica di «luogotenente» è conferita ai marescialli aiutanti di maggiore anzianità in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili».

— Si riporta il testo dell'art. 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri):

«2. Non può essere incluso in aliquota e valutato per l'avanzamento il personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una situazione di stato, o sia sospeso dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.

3. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, l'interessato venga a trovarsi in taluna delle situazioni previste dal comma 2, la commissione ne sospende la valutazione o cancella lo stesso dal quadro d'avanzamento, se questo è stato formato. Al di fuori dei predetti casi, quando eccezionalmente la commissione ritiene di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospende la valutazione, indicandone i motivi. A tale personale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.».

Art. 5.

Personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza

1. Ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1° gennaio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1° gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.

3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, conseguono il grado di maresciallo aiutante con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza):

«4. Dall'anno 2002 e fino all'anno 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti cui è attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 1, lettera *b)*, ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, è richiesta una permanenza minima nel grado di maresciallo aiutante di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente l'entrata in vigore del presente decreto».

— Si riporta il testo dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza):

«2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che, alla data di formazione delle stesse, risultino:

a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;

b) sottoposti a procedimento disciplinare di stato;

c) sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado;

d) in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa per un periodo non inferiore a sessanta giorni».

Art. 5-*bis*.

Valutazione annuale dei dirigenti della Polizia di Stato

1. Al comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo le parole: «dirigenti generali di pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «di livello B».

2. La modifica di cui al comma 1 si applica alla valutazione annuale dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo integrale dell'art. 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 62 *(Valutazione annuale dei dirigenti)*. — 1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori e i primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di *livello B*, costituito con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente, una scheda di valutazione.

4. Il giudizio valutativo finale è espresso dal Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, entro il successivo 30 giugno.

5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale è notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.

6. La scheda di valutazione per il personale con qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto informativo di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini degli scrutini di promozione.

7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed è tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003».

Art. 5-*ter*.

Modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

*«2-*bis*. Per i vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2.000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo integrale dell'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato) come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 12. — 1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti sono fissate, in deroga a quanto previsto dall'art. 24-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *a)* del presente decreto, nel settanta per cento per il concorso di cui al medesimo art. 24-*quater*, comma 1, lettera *a)*, e nel trenta per cento per quello di cui alla successiva lettera *b)*.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Per i concorsi da espletarsi per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, l'amministrazione è autorizzata ad articolare i corsi di formazione secondo la ricettività degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente dalla data di conclusione del primo corso di formazione relativo al concorso per titoli

2-bis. *Per i vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2.000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000.*

3. Ai fini dell'espletamento del concorso per titoli di cui all'art. 24-*quater*, lettera *a)*, indicato nel comma 1, relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 2000, è ammesso a partecipare al concorso medesimo il personale con la qualifica di assistente capo, secondo l'ordine di anzianità nella qualifica alla stessa data, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso, aumentato del trenta per cento.

4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-*quater* e 24-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'art. 2, comma 1, del presente decreto».

Art. 5-*quater*.

Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare

1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 15 maggio 2006.

Art. 6.

Clausola copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente valutato in € 11.509.000 per l'anno 2004, in € 3.586.000 per l'anno 2005 ed in € 2.996.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

*3-*bis*. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri di natura previdenziale a carico della finanza pubblica.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)):

«155. È autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. È altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a

provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia».

— Si riporta il testo degli articoli 7 e 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«Art 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine).* — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei componenti capitoli le somme necessarie:

per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;

per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio».

«Art 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi).* — 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis*, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) (lettera abrogata dall'art. 1-*bis* decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323);

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega

6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

6-*ter*. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis*. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A11013

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dispense di notai per limiti di età

Con decreti dirigenziali del 7 ottobre 2004, vistati dalla Ragioneria in data 27 ottobre 2004, i sottoindicati notai sono stati dispensati per limiti di età:

Cabrini Tonino, nato a Brescello (Reggio Emilia) il 6 gennaio 1930, notaio residente nel comune di Brescello, d.n. Reggio Emilia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 6 gennaio 2005;

Lavagna Matteo, nato a Loano (Savona) il 12 gennaio 1930, notaio residente nel comune di Loano, d.n. Savona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 12 gennaio 2005;

Annese Aldo, nato a Smirne (Turchia) il 15 gennaio 1930, notaio residente nel comune di Susa, d.n. Torino, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 15 gennaio 2005;

Orzan Guglielmo, nato a Gorizia il 18 gennaio 1930, notaio residente nel comune di Gradisca d'Isonzo, d.n. Gorizia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 18 gennaio 2005;

Di Fabio Marcello, nato a Roma il 23 gennaio 1930, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 23 gennaio 2005;

Albertario Francesco, nato a Milano il 1º febbraio 1930, notaio residente nel comune di Casorate Primo, d.n. Pavia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1º febbraio 2005;

Tibaldo Franco, nato a Lonigo (Vicenza) il 3 febbraio 1930, notaio residente nel comune di Montecchio Maggiore, d.n. Vicenza, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 3 febbraio 2005;

Memeo Domenico, nato ad Andria (Bari) il 3 marzo 1930, notaio residente nel comune di Bari, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 3 marzo 2005;

Balbiano Giovanni, nato a Incisa Scapaccino (Asti) il 7 marzo 1930, notaio residente nel comune di Nizza Monferrato, d.n. Alessandria, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 marzo 2005;

Quinto Carla, nata a Milano il 9 marzo 1930, notaio residente nel comune di Gravellona Toce, d.n. Verbania, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 9 marzo 2005;

Di Bernardino Claudio, nato a Roma l'11 marzo 1930, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'11 marzo 2005;

Milazzo Anna Maria, nata a Catania l'11 marzo 1930, notaio residente nel comune di Catania, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'11 marzo 2005;

Carbone Salvatore, nato a Cerignola (Foggia) il 15 marzo 1930, notaio residente nel comune di Cerignola, d.n. Foggia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 15 marzo 2005;

Ferrigato Umberto, nato a Merlara (Padova) il 16 marzo 1930, notaio residente nel comune di Schio, d.n. Vicenza, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 16 marzo 2005;

Virga Ermanno, nato a Palma di Montechiaro (Agrigento) il 7 aprile 1930, notaio residente nel comune di Palermo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 aprile 2005;

Gambaro Luigi, nato a Genova il 17 aprile 1930, notaio residente nel comune di Genova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 17 aprile 2005;

Girino Giovanni, nato ad Asti il 25 aprile 1930, notaio residente nel comune di Asti, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 25 aprile 2005;

Vullo Alberto, nato a Crotone (Catanzaro) il 26 aprile 1930, notaio residente nel comune di Piacenza, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 26 aprile 2005.

04A10831

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 novembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2856
Yen giapponese	136,51
Corona danese	7,4334
Lira Sterlina	0,69775
Corona svedese	9,1080
Franco svizzero	1,5316
Corona islandese	87,13
Corona norvegese	8,1790
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57690
Corona ceca	31,455
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6782
Lira maltese	0,4315
Zloty polacco	4,2904
Leu romeno	39983
Tallero sloveno	239,80
Corona slovacca	39,855
Lira turca	1876200
Dollaro australiano	1,6967
Dollaro canadese	1,5507
Dollaro di Hong Kong	9,9956
Dollaro neozelandese	1,8614
Dollaro di Singapore	2,1331
Won sudcoreano	1427,79
Rand sudafricano	7,9126

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A11010

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio con procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Tauxib»

Estratto provvedimento UPC /II/ 1600 del 20 ottobre 2004

Specialità Medicinale: TAUXIB

Confezioni:

035890019/M - 2 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035890021/M - 5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035890033/M - 7 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035890045/M - 10 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035890058/M - 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035890060/M - 20 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035890072/M - 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035890084/M - 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035890096/M - 50 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035890108/M - 98 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035890110/M - 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035890122/M - 50X1 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035890134/M - 100X1 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035890146/M - 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 60 MG
035890159/M - 2 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035890161/M - 5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035890173/M - 7 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035890185/M - 10 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035890197/M - 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035890209/M - 20 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035890211/M - 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035890223/M - 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035890235/M - 50 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035890247/M - 98 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035890250/M - 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG

035890262/M - 50X1 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035890274/M - 100X1 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035890286/M - 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 90 MG
035890298/M - 2 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035890300/M - 7 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035890312/M - 10 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035890324/M - 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035890336/M - 20 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035890348/M - 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035890351/M - 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035890363/M - 50 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035890375/M - 98 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035890387/M - 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035890399/M - 50X1 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035890401/M - 100X1 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035890413/M - 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 120 MG
035890425/M - 5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 120 MG IN BLISTER AL/AL

Titolare AIC: ADDENDA PHARMA S.R.L.
N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0535/01-03
Tipo di Modifica: Modifica Stampati
Modifica Apportata: **MODIFICA DEGLI STAMPATI A SEGUITO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 28/04/2004 ED AL SUCCESSIVO EMENDAMENTO DEGLI ALLEGATI DELLA DECISIONE STESSA DEL 07/09/2004**

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio Illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all' entrata in vigore del presente Provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

04A10672

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio con procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Arcoxia»

Estratto provvedimento UPC /II/ 1602 del 20 ottobre 2004

Specialità Medicinale: ARCOXIA

Confezioni:

035820012/M - 2 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035820024/M - 5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035820036/M - 7 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035820048/M - 10 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035820051/M - 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035820063/M - 20 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035820075/M - 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035820087/M - 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035820099/M - 50 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035820101/M - 98 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035820113/M - 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035820125/M - 50X1 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035820137/M - 100X1 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035820149/M - 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 60 MG
035820152/M - 2 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035820164/M - 5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035820176/M - 7 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035820188/M - 10 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035820190/M - 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035820202/M - 20 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035820214/M - 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035820226/M - 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035820238/M - 50 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035820240/M - 98 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035820253/M - 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG

035820265/M - 50X1 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035820277/M - 100X1 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035820289/M - 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 90 MG
035820291/M - 2 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035820303/M - 5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035820315/M - 7 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035820327/M - 10 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035820339/M - 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035820341/M - 20 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035820354/M - 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035820366/M - 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035820378/M - 50 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035820380/M - 98 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035820392/M - 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035820404/M - 50X1 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035820416/M - 100X1 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035820428/M - 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 120 MG

Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.
N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0532/001-03
Tipo di Modifica: Modifica Stampati
Modifica Apportata: **MODIFICA DEGLI STAMPATI A SEGUITO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 28/04/2004 ED AL SUCCESSIVO EMENDAMENTO DEGLI ALLEGATI DELLA DECISIONE STESSA DEL 07/09/2004**

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio Illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all' entrata in vigore del presente Provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

04A10671

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio con procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Celebrex»

Estratto provvedimento UPC /II/ 1605 del 20 ottobre 2004

Specialità Medicinale: CELEBREX

Confezioni:

034624015/M - 100 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034624027/M - 100 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034624039/M - 100 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034624041/M - 100 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034624054/M - 100 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034624066/M - 100 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034624078/M - 100 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034624080/M - 100 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034624092/M - 100 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034624104/M - 100 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034624116/M - 100 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034624128/M - 100 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034624130/M - 100 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034624142/M - 100 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034624155/M - 100 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR

034624167/M - 100 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR

034624179/M - 100 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR

034624181/M - 100 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR

034624193/M - 100 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR

034624205/M - 100 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR

034624217/M - 100 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR

034624229/M - 100 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR

034624231/M - 100 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR

034624243/M - 100 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR

034624256/M - 100 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR

034624268/M - 100 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR

034624270/M - 100 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034624282/M - 100 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034624294/M - 100 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624306/M - 100 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624318/M - 100 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624320/M - 100 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624332/M - 100 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624344/M - 100 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624357/M - 100 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624369/M - 100 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624371/M - 100 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624383/M - 100 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624395/M - 100 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624407/M - 100 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624419/M - 100 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624421/M - 100 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624433/M - 200 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034624445/M - 200 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034624458/M - 200 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034624460/M - 200 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034624472/M - 200 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034624484/M - 200 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034624496/M - 200 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034624508/M - 200 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034624510/M - 200 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034624522/M - 200 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034624534/M - 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034624546/M - 200 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034624559/M - 200 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034624561/M - 200 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034624573/M - 200 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034624585/M - 200 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034624597/M - 200 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034624609/M - 200 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034624611/M - 200 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034624623/M - 200 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR

034624635/M - 200 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034624647/M - 200 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034624650/M - 200 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034624662/M - 200 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034624674/M - 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034624686/M - 200 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034624698/M - 200 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034624700/M - 200 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034624712/M - 200 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624724/M - 200 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624736/M - 200 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624748/M - 200 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624751/M - 200 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624763/M - 200 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624775/M - 200 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624787/M - 200 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624799/M - 200 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624801/M - 200 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624813/M - 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624736/M - 200 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624748/M - 200 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624751/M - 200 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624763/M - 200 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624775/M - 200 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624787/M - 200 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624799/M - 200 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624801/M - 200 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624813/M - 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624825/M - 200 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624837/M - 200 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034624849/M - 200 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC

Titolare AIC: PHARMACIA ITALIA S.P.A.
N° Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0198/001-002/II/017
Tipo di Modifica: Modifica Stampati
Modifica Apportata: **MODIFICA DEGLI STAMPATI A SEGUITO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 29/04/2004.**

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio Illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all' entrata in vigore del presente Provvedimento

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

04A10670

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401263/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 1 1 0 9 *

€ 0,77